

Comune di Castelnuovo Nigra

Regione Piemonte – Provincia di Torino

Via delle Scuole, 13
C.A.P. 10080

e-mail: protocollo@castelnuovo-nigra.it

tel. 0124/659660
fax 0124/697039

C.F. 83501890012

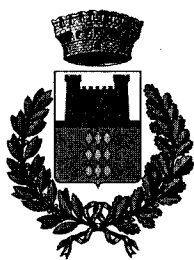
P.IVA 04743070015

BILANCIO DI PREVISIONE

2021/2023

NOTA TECNICA DI

ACCOMPAGNAMENTO



Comune di Castelnuovo Nigra

Regione Piemonte – Provincia di Torino

Via delle Scuole, 13
C.A.P. 10080

e-mail: protocollo@castelnuovo-nigra.it

tel. 0124/659660
fax 0124/697039

C.F. 83501890012

P.IVA 04743070015

Nel supplemento ordinario n. 73/L della Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 2014 è stato pubblicato il Decreto Legislativo del 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

Il medesimo decreto prevede, nel principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, che al bilancio di previsione debba essere allegata una "Nota integrativa" che consenta una lettura "facilitata" delle principali voci e scelte programmatiche di bilancio e delle situazioni che rappresentano potenzialmente per il bilancio di un ente locale, particolari criticità.

I contenuti minimi della nota integrativa – riscontrabili al paragrafo n.9 del sopra citato principio contabile – sono così riassumibili:

a. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;

b. l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

c. l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

d. l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;

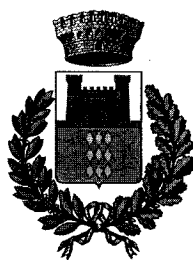
e. nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi.

f. l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;

g. gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

h. l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

i. l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;



Comune di Castelnuovo Nigra

Regione Piemonte – Provincia di Torino

Via delle Scuole, 13
C.A.P. 10080

e-mail: protocollo@castelnuovo-nigra.it

C.F. 83501890012

P.IVA 04743070015

tel. 0124/659660
fax 0124/697039

j. altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

A tal fine si evidenzia come il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione), abbia già di fatto esplicitato in maniera dettagliata quanto richiesto ai fini di trasparenza e comprensibilità del documento di programmazione, come dettato dalla nuova normativa).

Si evidenzia quanto segue:

I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;

I criteri di valutazione sono, innanzitutto, prudenziali e si basano, in particolar modo per le entrate trasferite (FSC) sui dati comunicati dal Dipartimento Entrate Finanza Locale e sulle entrate proprie significativamente quali IMU ed Addizionale Comunale aggiornati sui dati storici degli incassi in funzione delle aliquote di imposta applicate, e sulla base delle risorse potenziali desumibili dal Portale del Federalismo e dalle novità normative. Risorse che in prospettiva evidenziano comunque margini operativi a livello di scaglioni di tassazione, eventualmente rivedibili nella loro composizione.

Dal 2020 la precedente situazione che prevedeva a sistema l'introduzione dell'imposta unica comunale (IUC), i cui presupposti impositivi erano e sono rispettivamente il possesso di immobili; l'erogazione e fruizione di servizi comunali e comprendeva IMU e TASI è ora sostituito dal 2020 dalla cosiddetta "Nuova IMU".

La nuova IMU applicata già nel 2020 è normata dall' Art. 1 dai commi 738 al 783 della legge di bilancio 2020 - LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 pubblicata sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019. La nuova IMU è sempre un'imposta municipale (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali.

La TARI è il tributo che viene introdotto dalla Legge di Stabilità 2014 per la copertura dei costi di raccolta e trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati, in sostituzione dei precedenti regimi di prelievo sui rifiuti (TARSU, TARES, TIA, ecc.).

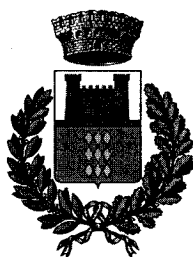
La previsione di gettito è definita a livello indicativo in rapporto ad uguale spesa per il servizio rifiuti, stante l'obbligo normativo di assicurare con il tributo la copertura integrale dei costi del servizio stesso.

La legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha attribuito all' ARERA funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481" e già esercitati negli altri settori di competenza.

Le deliberazioni ARERA 443 e 444 del 2019 sono alla base del nuovo concetto di piano finanziario e determinazione dei costi dei rifiuti.

Le modalità di applicazione della TARI ad oggi risultano stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data 23.02.2018 che approva il regolamento per la gestione della TARI.

Ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 147/2013, le tariffe della TARI da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due



Comune di Castelnuovo Nigra

Regione Piemonte – Provincia di Torino

Via delle Scuole, 13
C.A.P. 10080

e-mail: protocollo@castelnuovo-nigra.it

C.F. 83501890012

P.IVA 04743070015

tel. 0124/659660
fax 0124/697039

componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio medesimo per l'anno medesimo.

Per le tariffe relative al bilancio 2021 ed il PEF 2021 si provvederà con atto successivo entro i termini di scadenza di approvazione del bilancio di previsione.

Nel regime TARI, rimane applicabile l'ex tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo ed applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana/Provincia sull'importo del tributo che dal 2020 è trattenuto direttamente in sede di versamento e riversato all'ente competente.

Le previsioni proposte sul bilancio 2021-2023 sono indicative sulla base di quanto stanziato negli anni pregressi in attesa della predisposizione dei PEF ufficiali da parte del soggetto gestore.

Canone unico per il commercio su aree pubbliche in sostituzione di Tosap e Cosap. Ai sensi dell'articolo 1, comma 837 e successivi, Legge di Bilancio n. 160 del 27 dicembre 2019, a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

Il canone sostituirà la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosa), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap), e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee i prelievi sui rifiuti.

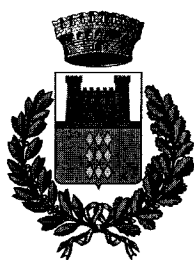
Il canone di cui al comma 837 è determinato dal comune o dalla città metropolitana in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata.

Ad oggi nel bilancio viene rappresentata la situazione allo stato attuale con quella che è ad oggi la fiscalità minore, in quanto non vi è certezza di questa nuova imposizione che si ritiene possa essere prorogata.

Le altre entrate proprie, legate a canoni e tariffe oppure quelle correlate ad imposte minori (TOSAP e diritti pubbliche affissioni), sono stimate sulla storicità degli incassi seguendo il trend crescente oppure decrescente.

Per contro, le spese correnti, sono programmate in funzione della copertura minima delle spese fisse (personale e mutui) e delle spese già contrattualizzate (utenze, ed eventuali appalti di forniture, servizi) con l'obiettivo di garantire il livello storicizzato di servizi comunali.

Ad oggi, il bilancio di previsione 2021/2022/2023, non prevede oneri finanziari derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.



Comune di Castelnuovo Nigra

Regione Piemonte – Provincia di Torino

Via delle Scuole, 13
C.A.P. 10080

e-mail: protocollo@castelnuovo-nigra.it

tel. 0124/659660
fax 0124/697039

C.F. 83501890012

P.IVA 04743070015

L'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dell'articolo 172, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Pertanto attualmente il Comune di Castelnuovo Nigra risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie:

- GAL VALLI DEL CANAVESE per l' 1,33%;
- S.M.A.T. TORINO S.P.A. per lo 0,00002%;

e delle seguenti Enti ed Organismi Strumentali:

- Consorzio Canavesano Ambiente – smaltimento rifiuti
- C.I.S.S. 38 – servizi socio assistenziali -

Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Per quanto attiene questo punto valgono le considerazioni già fatte in precedenza, ossia si ritiene che il documento unico di programmazione – D.U.P. - e gli allegati di bilancio rappresentino con sufficiente dettaglio le valutazioni effettuate sia per quanto attiene le entrate che le spese di bilancio.

Si ritiene comunque puntualizzare ancora alcuni argomenti come di seguito evidenziati:

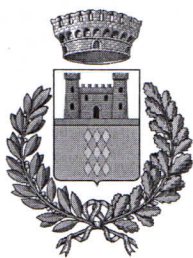
ENTRATE E SPESE NON RIPETITIVE

Le entrate non ricorrenti, secondo i nuovi principi contabili del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. e secondo i concetti di contabilizzazione delle medesime, rilevabili anche in sede di compilazione del questionario SIQUEL della Corte dei Conti, devono avere destinazione a finanziamento di spesa non ricorrente in quanto potrebbero, con un utilizzo non coerente, determinare situazioni di squilibrio di bilancio tendenziale. In alternativa possono finanziare spesa di investimento.

È utile comunque evidenziare che la giurisprudenza contabile considera "non ricorrenti" le entrate che eccedono la normale e storicizzata entità di "accertamenti" contabili ed ora, in funzione dei nuovi principi contabili, anche al netto delle quote vincolate a FCDE, qualora sussistano situazioni di crediti di difficile esazione.

PIANO DEGLI INDICATORI

L'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le Regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottino un sistema di indicatori semplici, denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni. In attuazione di detto articolo, sono stati emanati due decreti, del Ministero dell'economia e delle Finanze (decreto del 9 dicembre 2015, pubblicato nella GU n.296 del 21-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 68) e del Ministero dell'interno (decreto del 22 dicembre 2015), concernenti, rispettivamente, il piano degli indicatori per:



Comune di Castelnuovo Nigra

Regione Piemonte – Provincia di Torino

Via delle Scuole, 13
C.A.P. 10080

e-mail: protocollo@castelnuovo-nigra.it

tel. 0124/659660
fax 0124/697039

C.F. 83501890012

P.IVA 04743070015

- le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (allegati 1 e 2) e i loro organismi ed enti strumentali in contabilità finanziaria (Allegati 3 e 4);
- gli enti locali (allegati 1 e 2) e i loro organismi ed enti strumentali in contabilità finanziaria (Allegati 3 e 4).

Il Piano degli indicatori, parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio degli enti, è presentato dalle Regioni e dai loro enti ed organismi strumentali entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto. Gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il Piano degli indicatori al bilancio di previsione e al rendiconto della gestione.

VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

A legislazione vigente (art. 1, comma 466, L. 232/2016) gli Enti devono rispettare il saldo tra entrate finali e spese finali come da allegato 9 del D. Lgs. 118/2011 (ex art 9 L. 243/2012).

Comune di Castelnuovo Nigra, lì 30.11.2020



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
rag. Maura Pezzetti